INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 5

Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennita' di mobilita' sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1992, non più in vigore dal 13 febbraio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-salvaguardia-dei-livelli-occupazionali-1992/art-5-incompatibilita-tra-prestazioni-economiche-di-disoccupazione-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it